

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10417/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10417 del 2024, proposto da Marta Spanò, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Latini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Ministero Dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Ministero Dell'Istruzione e del Merito– Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ministero dell'Istruzione e del Merito– Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Edi Sanna, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

anche previa adozione di misura monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A001, nonché del relativo decreto del Ministero

dell'Istruzione e del Merito -USR Liguria- pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 1457 del 2.08.2024 e successivamente rettificata con Decreto Prot. n. 1541 del 7.08.2024 pubblicato il 8.08.2024, e di qualsiasi altra graduatoria pubblicata e di estremi ignoti, e degli atti di approvazione della stesse, in merito al “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” svoltosi su base regionale, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6/12/23, lesivi nella parte in cui non tengono conto che la ricorrente avendo ottenuto un punteggio di 192,75 punti avrebbe dovuto collocarsi al 16° posto della graduatoria (doc. 6 e 7);

- per quanto occorrer possa, del Bando indetto dal Ministero dell'istruzione e del merito -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico- DDG n. 2575 del 6/12/23, e dei relativi allegati, con cui è stato indetto il “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (doc. 1 e 2);

- per quanto occorrer possa, del Decreto del Direttore Generale n. 78 del 17.01.2024 e del relativo allegato, con cui è stato rideterminato il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale per la classe di concorso A001 (doc. 4);

- delle Operazioni propedeutiche al reclutamento per l'a.s. 2024/2025, comunicate con avviso n. 40384 del 9.08.2024, e di eventuali successivi atti o provvedimenti, nella parte in cui non permette alla ricorrente la possibilità di poter inserire l'ordine di preferenza per la scelta delle province della Lombardia (doc. 18);

- per quanto di ragione, dell'avviso di reclutamento per l'AS 2024/2025 del 23.09.2024 n. 1109/24, pubblicato su sito web istituzionale USR Lombardia, con cui l'Amministrazione ha fornito le indicazioni concernenti le operazioni di

assegnazione della sede ai vincitori del Concorso D.D.G. 2575/2023, e del previo provvedimento 23 settembre 2024, n. 50313 (in esso richiamato) con i quali sono stati individuati i destinatari di contratto per l'a.s. 2024/25 dalle graduatorie concorsuali ex D.D.G. 2575/2023 e D.D.G. 2576/2023, lesivi nella parte in cui non includono la ricorrente tra coloro che hanno diritto all'assegnazione della sede e la escludono dalle operazioni di assegnazione della sede quale vincitrice del concorso (doc. 14);

- per quanto di ragione, e se lesivo, del DDG n. 2418 del 6.08.2024 con il quale viene individuato "il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzato al ruolo di personale docente da effettuarsi per l'anno scolastico 2024/25 è ripartito tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie a Esaurimento secondo le tabelle allegate" al provvedimento (doc. 15 e 16);

- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata al 16° posto della graduatoria;

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d'esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore.

- per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A001 sono stati individuati come possibili destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente, lesivi nella parte in cui l'Amministrazione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all'assunzione della stessa;

- nonché degli eventuali atti che nelle more di notifica, iscrizione e discussione dovessero disporre l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato,

connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti nella misura in cui siano lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante;

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

nonche' per l'accertamento e la condanna

- dell'interesse in capo alla ricorrente di essere inserita al 16° posto della graduatoria finale di merito in base al punteggio di 192,75 ottenuto all'esito delle prove concorsuali, o comunque in posizione utile in graduatoria, con diritto conseguente all'assunzione in ruolo e di poter scegliere in via prioritaria la sede di destinazione rispetto ai vincitori che la succedono in graduatoria in base al punteggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

3. Considerato che ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare la notifica

nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

5. Ritenuto altresì necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito e gli incombenti di cui in motivazione;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO